

REP. N. _____ DEL _____

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE, DONAZIONE, NONCHE' CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO, DI UN EDIFICIO PER USO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CAMERINO

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di

TRA

- Il Comune di Camerino, di seguito "Comune" - con sede provvisoria presso l'edificio Contram, in via Le Mosse n. 19, nella persona di Gianluca Pasqui in qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del

E

- La Parrocchia di San Venanzio Martire, nella persona del Parroco Don Marco Gentilucci, direttore della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Maria Ausiliatrice" e nido "Felice Cambriani", legale rappresentante (di seguito "Donatore");
di seguito congiuntamente, "le Parti";

PREMESSO CHE

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- l'evento sismico in parola e gli altri eventi sismici del 26/10 e 30/10/2016 hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Camerino;
- che con nota del 26/01/2017 don Marco Gentilucci, parroco della Basilica di San Venanzio di Camerino nonché direttore della Scuola dell'Infanzia Paritaria " Maria Ausiliatrice" e nido " Felice Cambriani", ha rappresentato che le strutture dell'asilo e del nido sono state gravemente

lesionate dagli eventi sismici e quindi ha manifestato la volontà di costruire un nuovo edificio scolastico;

- che la suddetta scuola è classificata come Scuola Paritaria dello Stato Italiano;
- in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi, sono pervenute al Donatore, contributi e donazioni da parte di istituzioni, associazioni e di soggetti privati;
- Il Donatore con nota dell'8/8/2017 ha presentato al Comune una proposta progettuale di massima per la realizzazione di un edificio modulare, di tipo definitivo, a uso scolastico, da donare al Comune di Camerino a condizione di ottenerne l'utilizzo in comodato gratuito per 99 anni, eventualmente rinnovabile;
- il Comune si è dichiarato disponibile ed ha individuato un'area comunale idonea, in località Montagnano, foglio 35, part. 463, su cui poter realizzare il succitato edificio;
- si rende necessario definire, attraverso la stipula di una convenzione i rapporti tra le Parti per la realizzazione, la donazione, la concessione in comodato dell'edificio ad uso scolastico

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(*Premesse*)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2
(*Oggetto*)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Camerino e il Donatore ai fini della realizzazione, della donazione allo stesso Comune, nonché per la successiva concessione in comodato d'uso a favore del donatore per 99 anni, rinnovabili, dell'edificio ad uso scolastico da ubicare nel Comune di Camerino, nell'area individuata e messa a disposizione da parte del Comune di Camerino.
2. L'edificio oggetto di donazione è descritto nella proposta progettuale di massima presentato al Comune per le approvazioni necessarie.

Articolo 3
(*Impegni del Donatore*)

1. Il Donatore si impegna, a:

- a) Predisporre la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica esecutiva dell'edificio oggetto della presente Convenzione, compresa la parte relativa alle opere di fondazione;
- b) provvedere alla realizzazione delle indagini geologiche;
- c) provvedere alla realizzazione, previa approvazione del progetto da parte degli uffici tecnici del Comune, a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui all'art. 2.
- d) garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con riferimento alle strutture, ai materiali e agli impianti utilizzati per la realizzazione dell'intervento;
- e) Nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2;
- f) Predisporre il cantiere di lavoro

Articolo 4
(*Impegni del Comune*)

1. Il Comune si impegna a:

- a) Mettere a disposizione del Donatore l'area individuata per l'installazione dell'edificio a uso scolastico libera da cose e/o persone, sicura, accessibile e fruibile;
- b) Fornire la consulenza dell'Ufficio tecnico comunale per la realizzazione del cantiere di lavoro per la realizzazione delle opere previste dalla convenzione;
- c) Predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari, la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e della relativa sistemazione idrogeologica;
- d) Nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il Responsabile Unico del Procedimento, il/i Collaudatore/i tecnico/i, amministrativo;
- e) Garantire l'allaccio alle reti pubbliche dell'impiantistica realizzata da parte del donatore;
- f) Procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in tutte le sue parti;
- g) Predisporre idonea segnaletica stradale per garantire la sicurezza dell'area utilizzata per lo svolgimento delle attività previste;

- h) Concedere in comodato gratuito al donatore l'edificio scolastico in oggetto per 99 anni, rinnovabili;

Articolo 5
(Validità della convenzione)

1. La validità della presente convenzione è subordinata alla verifica della realizzazione di quanto in essa contenuto nel suo articolato e all'approvazione del progetto esecutivo da parte degli uffici Tecnici del Comune di Camerino.

Articolo 6
(Valore della donazione)

1. Il valore dei beni donati al Comune di Camerino è stimato in circa €350.000 IVA inclusa, i cui oneri sono interamente a carico dei soggetti privati.

Articolo 7
(Foro competente)

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro territorialmente competente.

Articolo 8
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

FIRME:

Per il Comune
IL SINDACO
Gianluca Pasqui

Per la Parrocchia di San Venanzio Martire
IL PARROCO
Don Marco Gentilucci